



Agosto 2021

Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI): test COVID-19 in caso di rinvio coatto

Rapporto sui risultati della consultazione

Panoramica

A fronte degli sviluppi difficilmente prevedibili anche per quanto concerne le nuove mutazioni del virus e il crescente numero di contagi, la situazione del COVID-19 causa ancora serie difficoltà per il settore della migrazione. Ciò vale anche per l'esecuzione degli allontanamenti di persone obbligate a partire dal settore degli stranieri e dell'asilo. Anche se la maggior parte delle frontiere sono di nuovo aperte, dopo la loro chiusura nella primavera del 2020, l'esecuzione di una decisione di allontanamento nella pratica resta, in parte, molto difficile. La maggior parte degli Stati d'origine o di provenienza, così come la maggior parte degli Stati Dublino, richiedono infatti un test COVID-19 negativo per la riammissione delle persone allontanate dalla Svizzera. Anche molte compagnie aeree esigono un test COVID-19 negativo per il trasporto. Succede sempre più spesso che persone obbligate a partire si rifiutino di sottoporsi al test COVID-19, per impedire in questo modo l'esecuzione dell'allontanamento nello Stato d'origine o di provenienza o nello Stato Dublino competente.

Al momento non esiste una base legale sufficiente per l'esecuzione coattiva dei test COVID-19. A fronte dell'acuirsi della situazione occorre pertanto integrare una nuova norma nell'articolo 72 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20). Secondo tale norma le persone rientranti nel settore degli stranieri e dell'asilo sono tenute a sottoporsi a un test COVID-19 se ciò è necessario per l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione. Ciò è il caso ove il test COVID-19 sia richiesto in virtù delle condizioni d'entrata dello Stato di origine, provenienza o Dublino oppure delle prescrizioni della compagnia aerea che effettua il trasporto. La persona che non ossequia tale obbligo può essere sottoposta contro la sua volontà a un test COVID-19, sempreché l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione non possa essere garantita con mezzi più lievi e sempreché l'esecuzione coattiva del test non metta in pericolo la salute della persona.

Il 23 giugno 2021 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione concernente la modifica della LStrI: test COVID-19 in caso di rinvio coatto. La consultazione si è protratta fino al 7 luglio 2021. In tutto sono pervenuti 45 pareri. Dei 23 Cantoni pronunciatisi, tutti tranne il Cantone VD approvano espressamente il progetto e trovano che lo stesso sia importante e necessario. Ciò vale anche per PLR e UDC. Anche la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali di giustizia e polizia (CDDGP), l'Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM) e l'Associazione dei servizi cantonali di migrazione (ASM) approvano espressamente il progetto. L'ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR) per la Svizzera e il Liechtenstein plaude per principio alla creazione di una base legale e riconosce il legittimo interesse degli Stati ad allontanare dal loro territorio anche durante la pandemia di COVID-19 le persone oggetto di una decisione passata in giudicato. Il PES e il PSS respingono invece il progetto, così come i rimanenti partecipanti alla consultazione, quali istituzioni di soccorso, organizzazioni non governative e la Commissione nazionale per la prevenzione della tortura (CNPT).

1 Parte generale

Il 23 giugno 2021 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione concernente il progetto di modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione: test COVID-19 in caso di rinvio coatto, protrattasi fino al 7 luglio 2021. Sono pervenuti 45 pareri. Sei partecipanti hanno rinunciato espressamente a inoltrare un parere (Tribunale amministrativo federale, Società svizzera degli impiegati di commercio, Unione svizzera degli imprenditori, Tribunale federale, Unione delle città svizzere, Associazione svizzera dei magistrati).

Si sono pronunciati per scritto in totale 23 Cantoni. Quasi tutti approvano espressamente il progetto, salvo VD, unico Cantone contrario. AR, BS e ZH non hanno presentato una presa di posizione.

Dei partiti rappresentati nell'Assemblea federale, quattro (PES, PLR, PSS, UDC) hanno inoltrato un parere. PLR e UDC approvano espressamente il progetto. Secondo il PLR, una politica migratoria credibile e coerente presuppone che gli allontanamenti passati in giudicato possano essere effettivamente eseguiti. PES e PSS respingono il progetto, in particolare in quanto ritengono che l'esecuzione coattiva dei test COVID-19 rappresenti un'ingerenza sproporzionata nel diritto fondamentale all'integrità fisica.

Si sono pronunciate 18 altre cerchie interessate. La Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali di giustizia e polizia (CDDGP), l'Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM) e l'Associazione dei servizi cantonali di migrazione (ASM) approvano espressamente il progetto. Anche l'ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR) per la Svizzera e il Liechtenstein riconosce il legittimo interesse degli Stati ad allontanare dal loro territorio le persone oggetto di una decisione passata in giudicato e ad adottare le misure necessarie a tal fine. Tra queste misure figurano anche test obbligatori per malattie contagiose, compreso il COVID-19. L'ACNUR plaude alla creazione di una pertinente base legale nel quadro del progetto posto in consultazione.

Tutte le altre cerchie interessate pronunciatesi (in particolare le istituzioni di soccorso, le organizzazioni non governative e la Commissione nazionale per la prevenzione della tortura [CNPT]) respingono il progetto. Ritengono che la normativa proposta rappresenti un'ingerenza sproporzionata nel diritto fondamentale all'integrità fisica e non sia sufficientemente definita.

Il presente rapporto sui risultati informa sui pareri pervenuti e ne riassume i principali contenuti in modo strutturato e senza giudizi di valore. I pareri sono consultabili sulla piattaforma delle pubblicazioni della Confederazione.¹

2 Oggetto della consultazione

Il 12 agosto 2020 il Consiglio federale ha pubblicato il messaggio concernente la legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all'epidemia di COVID-19 (legge COVID-19; RS 818.102). Con essa sono state create le basi legali che consentono di mantenere i provvedimenti già adottati dal Consiglio federale in base al diritto di necessità e che sono necessari per il superamento dell'epidemia di COVID-19. La relativa legge COVID-19 è entrata in vigore il 26 settembre 2020.

Anche l'ordinanza sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus (ordinanza COVID-19 asilo; RS 142.318), adottata dal Consiglio federale il 1° aprile 2020, si basa

¹ Rapporto sui risultati della consultazione all'indirizzo www.fedlex.admin.ch > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2021 > DFGP.

sulla legge COVID-19 (art. 5 legge COVID-19). L'ordinanza COVID-19 asilo deroga in alcuni punti alla legge vigente sull'asilo del 26 giugno 1988 (LAsi; RS 142.31) e contiene, in particolare, disposizioni sullo svolgimento delle interrogazioni (artt. 4–6 ordinanza COVID-19 asilo), sulla garanzia di sufficienti capacità nei centri federali (artt. 2–3 ordinanza COVID-19 asilo) e sulla proroga dei termini di partenza nelle procedure di asilo e di allontanamento (art. 9 ordinanza COVID-19 asilo). È entrata in vigore in maniera scaglionata il 2 aprile 2020 e il 6 aprile 2020 e resta valida fino al 31 dicembre 2021.

A fronte degli sviluppi difficilmente prevedibili anche per quanto concerne le nuove mutazioni del virus e il crescente numero di contagi, la situazione del COVID-19 causa ancora serie difficoltà per il settore della migrazione. Ciò vale anche per l'esecuzione degli allontanamenti di persone obbligate a partire dal settore degli stranieri e dell'asilo. Anche se la maggior parte delle frontiere sono di nuovo aperte, dopo la loro chiusura nella primavera del 2020, l'esecuzione di una decisione di allontanamento nella pratica resta, in parte, molto difficile. La maggior parte degli Stati d'origine o di provenienza, così come la maggior parte degli Stati Dublino, richiedono infatti un test COVID-19 negativo per la riammissione delle persone allontanate dalla Svizzera. Anche molte compagnie aeree esigono un test COVID-19 negativo per il trasporto. Succede sempre più spesso che persone obbligate a partire si rifiutino di sottoporsi al test COVID-19, per impedire in questo modo l'esecuzione dell'allontanamento nello Stato d'origine o di provenienza o nello Stato Dublino competente. Dal 1° gennaio alla fine di giugno 2021 si sono registrati già solo tra le persone obbligate a partire nei centri federali d'asilo (CFA)² 89 casi di rifiuto di sottoporsi al test COVID-19, richiesto per la partenza. Alla fine di aprile del 2021 vi erano solamente 22 casi. Ad essi si aggiungono molti altri casi di rifiuto del test da parte di persone obbligate a partire rientranti nella competenza dei Cantoni.

In questo momento non ci sono basi legali sufficienti per eseguire test COVID-19 in via coatta. Alla luce dell'aggravarsi della situazione, con il presente progetto s'intende pertanto inserire una nuova disposizione nella LStrI in base alla quale si obbligano le persone del settore degli stranieri e dell'asilo a sottoporsi a un test COVID-19, se ciò è necessario ai fini dell'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione (cfr. art. 72 cpv. 1 AP-LStrI). Se le persone interessate non ossequiano tale obbligo, le autorità competenti in materia di esecuzione possono disporre che le stesse siano sottoposte a un test COVID-19 contro la loro volontà, se non è possibile garantire l'esecuzione con altri mezzi più lievi. Il trasporto fino al luogo di esecuzione del test è retto dalla legge federale sulla coercizione di polizia e le misure di polizia negli ambiti di competenza della Confederazione del 20 marzo 2008 (LCoe; RS 364). Durante l'esecuzione del test COVID-19 le autorità competenti non possono inoltre esercitare alcuna coercizione se in questo modo può essere messa in pericolo la salute della persona interessata (art. 72 cpv. 2 AP-LStrI).

Il test COVID-19 è eseguito esclusivamente da personale specificatamente formato allo scopo. Si rinuncia a eseguire un test coattivo se questo può mettere in pericolo la salute della persona interessata (art. 72 cpv. 3 AP-LStrI). La norma proposta è strettamente legata alla situazione del COVID-19 e ha quindi una durata limitata, fino alla fine di dicembre del 2022. È prevedibile che gli Stati d'accoglienza e le imprese di trasporto richiedano ancora tali test per un periodo prolungato anche qualora l'epidemia di COVID-19 diminuisca.

3 Elenco dei partecipanti alla consultazione

Troverete in allegato un elenco dei Cantoni, dei partiti politici e delle organizzazioni invitate che hanno partecipato alla consultazione. Tutti i pareri inoltrati sono accessibili al pubblico.

² Ossia casi per i quali l'alloggio compete alla Confederazione.

4 Principali risultati

4.1 Procedura legislativa e clausola d'urgenza

Alcuni Cantoni (p.es. BE, BL) e alcuni membri dell'ASM chiedono una normativa generale per l'esecuzione di misure in ambito sanitario contestualmente all'esecuzione dell'allontanamento. Anche la CDDGP rileva che l'obbligo di sottoporsi a un test potrebbe essere utile in generale anche in vista di altre malattie contagiose che potrebbero insorgere in futuro. Il Cantone NE ritiene importante che il progetto entri rapidamente in vigore come proposto dal Consiglio federale. Alcuni partecipanti alla consultazione (p.es. AsyLex, Giuristi democratici svizzeri [GDS]; per analogia anche, p.es., Ligue Suisse des Droits de l'Homme – Section de Genève [LSDH-GE], Osservatorio svizzero sul diritto d'asilo e degli stranieri [ODAS], Piattaforma «Società civile nei centri della Confederazione per richiedenti l'asilo» [SCCA]) considerano tuttavia ingiustificati sia il termine di consultazione abbreviato sia la dichiarazione d'urgenza del progetto. I 50 casi di rifiuto del test COVID-19 menzionati nel rapporto esplicativo concernente l'avamprogetto posto in consultazione non basterebbero, secondo questi partecipanti, a giustificare la dichiarazione d'urgenza. Inoltre non peserebbe una sufficiente minaccia su beni di polizia e la pandemia durerebbe già da oltre un anno.

4.2 Sufficienza della base giuridica e ingerenza nel diritto all'autodeterminazione

Alcuni partecipanti alla consultazione (p.es. PES, Amnesty International Svizzera [AICH], AsyLex, Centre social protestant Vaud [CSP-VD], Organizzazione Svizzera di aiuto ai rifugiati [OSAR], SCCA; per analogia p.es. GDS, LSDH-GE, ODAS, Solidarité sans frontières [sof]) considerano che l'articolo 72 AP-LStrI non è abbastanza chiaro e lascia aperte troppe questioni di rilievo. Secondo alcuni di questi partecipanti occorre definire chiaramente quali mezzi concreti possono essere impiegati per eseguire coattivamente il test (p.es. AICH, CSP-VD, OSAR, sof). Altri temono che questa base giuridica troppo indeterminata lasci un margine discrezionale troppo ampio alle autorità esecutive, le quali rischierebbero così di non applicare la norma in modo corretto (p.es. LSDH-GE, sof).

Alcuni partecipanti (p.es. AICH, CSP-VD, OSAR, SCCA) chiedono che venga meglio precisato se sia possibile esercitare coercizione già per quanto riguarda il trasporto nel luogo del test (anche GDS e, per analogia, CNPT), se sia previsto un monitoraggio (p.es. anche AsyLex), chi proceda al trasporto coattivo nel luogo del test (p.es. GDS) e quali siano le possibilità di ricorso (anche p.es. GDS e, per analogia, ACNUR). L'ASM rileva che non possono essere create nuove fasi procedurali impugnabili per quanto riguarda l'ordine di sottoporsi a un test. Alcuni partecipanti (p.es. AsyLex, ODAS) ritengono inoltre che la formulazione secondo cui durante l'esecuzione del test COVID-19 non può essere esercitata alcuna coercizione che potrebbe mettere in pericolo la salute della persona interessata (cfr. art. 72 cpv. 2 AP-LStrI AP-LStrI) non sia sufficientemente chiara. LSDH-GE auspica che i mezzi più lievi per garantire l'esecuzione dell'allontanamento (cfr. art. 72 cpv. 1 AP-LStrI) siano definiti concretamente a livello di legge.

Il Centre social protestant de Genève [CSP-GE] rileva che la maggior parte degli Stati richiede un test COVID-19 soltanto a partire dai 12 anni di età. Sotto tale soglia, l'esercizio di qualsiasi coercizione per eseguire un test violerebbe la convenzione sui diritti del fanciullo (RS 0.107; per analogia p.es. CNPT, CSP-VD).

L'ACNUR propone di adeguare l'articolo 72 capoverso 1 AP-LStrI in modo da codificare espressamente il principio della necessità dell'approvazione nonché della priorità

dell'attuazione volontaria dell'obbligo del test. Raccomanda inoltre di definire, nell'articolo 72 capoverso 2 AP-LStrl, l'obbligo di optare per il test COVID-19 meno invasivo. Infine, propone di indicare chiaramente, nella medesima disposizione, che l'esercizio di qualsiasi coercizione dev'essere di volta in volta proporzionato.

Alcuni partecipanti alla consultazione (p.es. AICH, CSP-VD, OSAR e SCCA; per analogia p.es. anche ODAS) chiedono inoltre maggiori precisazioni per quanto riguarda i requisiti cui devono rispondere le persone appositamente formate che effettuano il test (cfr. art. 72 cpv. 3 AP-LStrl) e sollevano la questione di sapere se tale personale sia autorizzato a esercitare una coercizione (per analogia p.es. anche AsyLex, CNPT, CSP-GE, CSP-VD, GDS, LSDH-GE). La CNPT ritiene che soltanto del personale medico indipendente e specializzato (medici o personale curante) sia in grado di valutare se l'esecuzione di un test COVID-19 potrebbe mettere in pericolo la salute di una persona. In questo contesto, alcuni partecipanti alla consultazione (p.es. PES, per analogia p.es. anche AsyLex, CNPT, Croce Rossa Svizzera [CRS], GDS, ODAS) sostengono che l'esecuzione coattiva di un test COVID-19 debba essere considerata un'ingerenza nel diritto all'autodeterminazione, il quale costituisce un principio fondamentale dell'etica medica. L'esercizio di qualsiasi coercizione contro la volontà di un paziente capace di discernimento è per principio inammissibile e può essere tollerato soltanto in rari casi previsti dalla legge ove ciò sia necessario per tutelare il benessere generale. L'esecuzione di un test COVID-19 non serve a migliorare lo stato di salute della persona interessata. Da un punto di vista etico-medico, l'esecuzione coattiva del test è inammissibile. L'impossibilità di eseguire un allontanamento non basta a motivare una deroga a questo principio fondamentale. Per CSP-GE e CSP-VD c'è da chiedersi come sia possibile eseguire un test COVID-19 coattivo senza violare l'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101).

4.3 Principio costituzionale di uguaglianza

Alcuni partecipanti alla consultazione (p.es. PSS, per analogia, anche AICH, CRS, CSP-VD, ODAS, OSAR, SCCA) osservano che in Svizzera non è previsto un obbligo di sottoporsi al test COVID-19 in nessun altro settore. Ritengono sbagliato e incompatibile con il principio costituzionale di uguaglianza introdurre un tale obbligo solo per gli stranieri tenuti a lasciare il Paese.

4.4 Principio di proporzionalità

Alcuni partecipanti alla consultazione (p.es. PES, PSS, Conferenza Svizzera dei delegati all'integrazione [CDI], CNPT, CRS, ODAS, SCCA, sosf, Unione sindacale svizzera [USS]) ritengono che l'esecuzione coattiva di un test COVID-19 costituisca un'*ingerenza sproporzionata* nel diritto fondamentale all'integrità fisica e alla libertà individuale. Alcuni (p.es. PSS) temono inoltre che sulla base della normativa proposta vengano introdotti anche altri obblighi in ambito medico nei confronti delle persone tenute a lasciare il nostro Paese, per esempio l'obbligo di farsi vaccinare contro il COVID-19.

Alcuni partecipanti alla consultazione (PES; per analogia anche, p.es. PSS, AICH, CRS, CSP-VD, GDS, ODAS, OSAR, SCCA) ritengono che in questo caso non siano soddisfatti i requisiti per limitare i diritti fondamentali conformemente all'articolo 36 della Costituzione federale (Cost.; RS 101), infatti la disposizione proposta non è né necessaria né esigibile. Considerano che si dovrebbe ricorrere a *mezzi più lievi* (p.es. quarantena nello Stato di destinazione). Secondo l'ASM occorre vagliare caso per caso se per il rimpatrio bastino tipi di test meno incisivi oppure se il soggiorno delle persone che si trovano in carcerazione amministrativa sarebbe considerato da altri Stati o dalle compagnie aeree alla stregua di una quarantena. Alcuni Cantoni (p.es. GR) e l'ASM propongono che la vaccinazione o la prova di

aver contratto la COVID-19 e di esserne guariti siano menzionate espressamente nel materiale quali misure più lievi, sempreché le compagnie aeree e gli Stati di destinazione le accettino. BL chiede che venga chiarito se il test sanguigno possa essere considerato una misura più lieve. Pur approvando il progetto, il Cantone FR considera più efficace questa possibilità di vaccinare sistematicamente i richiedenti l'asilo disposti a farsi vaccinare. Anche la CDDGP propone di affiancare l'obbligo del test con un obbligo vaccinale, pure sancito nella legge, la cui inosservanza andrebbe sanzionata quale violazione dell'obbligo di collaborare.

Alcuni Cantoni favorevoli al progetto (p.es. FR, GR; per analogia p.es. NE, VS), l'ASM e la CDDGP sono del parere che, nella pratica, a causa di un possibile rischio per la salute spesso non sarà possibile eseguire coattivamente il test obbligatorio. L'ASM segnala che alcuni suoi membri considerano la disposizione proposta inadeguata e, con la coercizione minima che propone, insufficiente per raggiungere lo scopo perseguito, ossia indurre le persone tenute a lasciare la Svizzera a sottoporsi a un test COVID-19. Altri partecipanti alla consultazione (p.es. AICH, CSP-VD, OSAR, SCCA; per analogia anche, p.es., CRS e USS) considerano che la *misura proposta non sia adeguata* per raggiungere lo scopo perseguito. L'esecuzione coattiva dei test COVID-19 comporta sempre un rischio per la salute, per cui nella pratica si rivela regolarmente impossibile. La CRS osserva che, in virtù della norma di cui all'articolo 13 LCoe, nella pratica non sarà mai possibile eseguire coattivamente il test. La predetta disposizione vieta le tecniche d'uso della forza fisica che possono pregiudicare notevolmente la salute delle persone interessate, in particolare ostruendone le vie respiratorie.

LSDH-GE fa notare che soltanto la Germania dispone di una base legale per i test obbligatori, il che è chiaramente significativo dell'inadeguatezza di questa misura.

Alcuni partecipanti alla consultazione (p.es. AICH, AsyLex, CSP-GE, GDS, OSAR, SCCA; per analogia anche, p.es., CSP-VD, LSDH-GE, sosf) sostengono che, a fronte del basso numero di persone che sinora hanno rifiutato di sottoporsi al test COVID-19, *l'interesse pubblico all'esecuzione dell'allontanamento* non basta a giustificare la gravità dell'ingerenza nei diritti fondamentali di queste persone.

4.5 Ulteriori osservazioni

Il Cantone VD chiede che si rinunci all'esecuzione di un test PCR tramite striscio nasofaringeo fintantoché non sia possibile eseguire un test meno invasivo. Il Cantone JU chiede alcune precisazioni in merito alla tipologia dei test PCR che entrano in linea di conto e che possono essere eseguiti in virtù dell'articolo 72 AP-LStrl, nonché in merito al luogo di esecuzione dei test.

Alcuni partecipanti alla consultazione (p.es. AICH, AsyLex, CSP-VD, OSAR e SCCA) fanno notare che l'obbligo del test in Germania si fonda sulla base legale per la constatazione dell'idoneità al trasporto dei richiedenti l'asilo respinti. Nel progetto di legge si tratta invece di condizioni d'entrata e non di idoneità al trasporto. Mancano inoltre dati statistici desunti dalle esperienze maturate sinora in Germania e in Danimarca. Alcuni partecipanti alla consultazione (p.es. AICH, AsyLex, CSP-VD, OSAR, SCCA) chiedono se un test eseguito con la coercizione sia effettivamente utilizzabile.

Anhang / Annexe / Allegato

**Verzeichnis der Eingaben der Kantone, Parteien und eingeladenen Organisationen
Liste des cantons, des partis politiques et des organisations invitées
Elenco dei Cantoni, dei partiti politici e delle organizzazioni invitate**

Kantone / Cantons / Cantoni

Kanton Aargau, Regierungsrat	AG
Kanton Appenzell Innerrhoden, Regierungsrat	AI
Kanton Bern, Regierungsrat	BE
Kanton Basel-Landschaft, Regierungsrat	BL
Canton de Fribourg, Conseil d'État Kanton Freiburg, Staatsrat	FR
République et canton de Genève, Conseil d'État	GE
Kanton Glarus, Regierungsrat	GL
Kanton Graubünden, Regierungsrat	GR
Canton du Jura, Conseil d'État	JU
Kanton Luzern, Regierungsrat	LU
République et canton de Neuchâtel, Conseil d'État	NE
Kanton Nidwalden, Regierungsrat	NW
Kanton Obwalden, Regierungsrat	OW
Kanton St. Gallen, Regierungsrat	SG
Kanton Schaffhausen, Regierungsrat	SH
Kanton Solothurn, Regierungsrat	SO
Kanton Schwyz, Regierungsrat	SZ
Kanton Thurgau, Regierungsrat	TG
Repubblica e Cantone Ticino, il Consiglio di Stato	TI
Kanton Uri, Regierungsrat	UR
Canton de Vaud, Conseil d'État	VD
Canton du Valais, Conseil d'État Kanton Wallis, Staatsrat	VS
Kanton Zug, Regierungsrat	ZG

Politische Parteien / Partis politiques / Partiti politici

FDP. Die Liberalen

PLR. Les Libéraux-Radicaux

PLR. I Liberali Radicali

FDP

PLR

PLR

Grüne Partei der Schweiz

Parti écologiste suisse

Partito ecologista svizzero

GPS

PES

PES

Sozialdemokratische Partei der Schweiz

Parti socialiste suisse

Partito socialista svizzero

SP

PSS

PSS

Schweizerische Volkspartei

Union Démocratique du Centre

Unione Democratica di Centro

SVP

UDC

UDC

Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete / Associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui œuvrent au niveau national / Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

Schweizerischer Städteverband

Union des villes suisses

Unione delle città svizzere

SSV

UVS

UCS

Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft / Associations faîtières de l'économie qui œuvrent au niveau national / Associazioni mantello nazionali dell'economia

Schweizerischer Gewerkschaftsbund

Union syndicale suisse

Unione sindacale svizzera

SGB

USS

USS

Schweizerischer Gewerbeverband

Union suisse des arts et métiers

Unione svizzera delle arti e mestieri

SGV

USAM

USAM

Gerichte der Schweizerischen Eidgenossenschaft / Tribunaux de la Confédération suisse / Tribunali della Confederazione Svizzera

Bundesgericht	BGer
Tribunal fédéral	TF
Tribunale federale	TF
Bundesverwaltungsgericht	BVGer
Tribunal administratif fédéral	TAF
Tribunale amministrativo federale	TAF

Weitere interessierte Kreise / autres milieux concernés / altre cerchie interessate

Amnesty International Schweiz	AICH
AsyLex Rechtsberatung zum Schweizer Asylrecht Aide au droit d'asile Suisse	AsyLex
Centre social protestant Vaud	CSP Vaud
Centre social protestant de Genève	CSP Genève
Demokratische Juristinnen und Juristen Schweiz DJS Juristes démocrates de Suisse Giuristi democratici svizzeri	DJS JDS GDS
Kaufmännischer Verband Schweiz	
Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und – direktoren Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia	KKJPD CCDJP CDDGP
Konferenz der städtischen und kantonalen Integrationsdelegierten Conférence Suisse des Délégués à l'intégration Conferenza Svizzera dei delegati all'integrazione	KID CDI CDI
Ligue Suisse des Droits de l'Homme – Section de Genève	LSDH Genève
Nationale Kommission zur Verhütung von Folter Commission nationale de prévention de la torture Commissione nazionale per la prevenzione della tortura	NKVF CNPT CNPT
Plattform « Zivilgesellschaft in Asyl- und Bundeszentren » Plateforme « Société civile dans les centres fédéraux d'asile » Piattaforma « Società civile nei centri della Confederazione per richiedenti l'asilo »	ZIAB SCCFA SCCA
Schweizerischer Arbeitgeberverband Union patronale suisse	SAV UPS

Unione svizzera degli imprenditori	USI
Schweizerische Beobachtungsstelle für Asyl- und Ausländerrecht Observatoire suisse du droit d'asile et des étrangers ODAE Osservatorio svizzero sul diritto d'asilo e degli stranieri	SBAA ODAE ODAS
Schweizerische Flüchtlingshilfe Organisation suisse d'aide aux réfugiés Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati	SFH OSAR OSAR
Schweizerisches Rotes Kreuz Croix-Rouge suisse Croce Rossa Svizzera	SRK CRS CRS
Schweizerische Vereinigung der Richterinnen und Richter Association suisse des magistrats de l'ordre judiciaire Associazione svizzera dei magistrati	SVR ASM asm
Solidarité sans frontières	sosf
UNHCR Büro für die Schweiz und Liechtenstein Bureau du HCR pour la Suisse et le Liechtenstein Ufficio ACNUR per la Svizzera e il Liechtenstein	UNHCR ACNUR
Vereinigung der Kantonalen Migrationsbehörden Association des services cantonaux de migration Associazione dei servizi cantonali di migrazione	VKM ASM ASM